



DIRSTAT

Chiarissimo prof. Ferruccio Fazio

Ministro della salute

Lungotevere Ripa, 1
00153 - Roma

Roma, 14 giugno 2010

Signor Ministro,

Le evidenziamo un palese paradosso, che continua a essere coltivato nel Suo Ministero: proprio nel Ministero della Salute si continua ad affermare che non si sa a quale categoria professionale appartengano i 492 Dirigenti sanitari, né quali siano le loro prerogative e le loro responsabilità, né chi debba loro assegnare obiettivi né chi li debba valutare.

Si sa che sono 282 di ruolo e 190 a tempo determinato; che il 75% di quelli di ruolo e il 25% non di ruolo ha un'anzianità superiore a 6 anni.

Si sa che sono 181 medici, 235 veterinari, 31 chimici, 26 farmacisti, 4 psicologi.

Anche la Corte dei Conti, sin dal 9/9/2002, ebbe ad esprimere perplessità sulla questione (vedere la Relazione annuale sul rendiconto generale dello Stato - Esercizio finanziario 1998, Capitolo X, Ministero Sanità) evidenziando che: “ ... *In tale contesto, che sollecita a più decisi e coerenti interventi di adeguamento al dettato normativo, problematico appare l'assetto organizzativo della dirigenza, essenziale per la concreta funzionalità dell'intero apparato. La Corte ha ripetutamente sollecitato, anche alla luce dei concreti problemi di individuazione delle funzioni di livello dirigenziale; una puntuale verifica della rilevanza e della complessità delle diverse articolazioni e funzioni.*

Alla luce della dinamica evolutiva rappresentata anche dalla recente introduzione del ruolo unico del personale dirigenziale¹[17] - e dal connesso spessore che rivestono le modalità di attribuzione degli incarichi ai sensi del d.lgs. n. 80 del 1998²[18] - dovrebbe trovare soluzione anche il problema di una più coerente gestione delle risorse dirigenziali, quantitativamente ampie, e caratterizzate dalla presenza di una specifica area di dirigenza sanitaria, assimilata a quella del SSN, che si differenzia da quella amministrativa. E' da segnalare che - mentre con d.P.C.M. 16 giugno 1998 sono state rideterminate le dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale del ministero, anche in relazione a quanto previsto dal CCNL di lavoro, integrativo del CCNL del 9 gennaio 1997, per la separata area di negoziazione delle dirigenza del comparto appartenente ai profili corrispondenti a medico, medico veterinario,

¹[17] d.P.R. 26 febbraio 1999, n. 150 (in G.U. n. 121 del 26 maggio 1999).

²[18] Sezione del controllo, delibera n. 34 del 3 giugno 1999.

chimico farmacista, virologo e psicologo - in occasione della pronuncia sul ruolo unico dei dirigenti si è rilevata la insussistenza dei necessari requisiti di inquadrabilità nella prevista distinta sezione a tale personale inizialmente riservata."

La stessa Relazione annuale segnala che sempre la Corte dei Conti con

delibera n. 44 del 7 giugno 1999, ricusò il visto all'art. 5, comma 4, del regolamento istitutivo del ruolo unico, rilevando che nella sua testuale formulazione la disposizione non consentiva di stabilire a quale fascia corrispondessero esattamente il primo ed il secondo livello del ruolo della dirigenza sanitaria di cui al D.P.C.M. 13 dicembre 1995.

Nel Suo Dicastero, i Dirigenti sanitari restano ancora oggi un "problema", una questione inspiegabilmente irrisolta, nonostante la successiva emanazione di chiare norme di legge e la stipula di altrettanto chiare norme contrattuali collettive, che sono state sottoscritte definitivamente - è appena il caso di ricordare - dopo la certificazione positiva della Corte dei Conti.

Facciamo espresso riferimento

- alla **Legge** 3 agosto 2007, n. 120, in particolare, al comma 1 dell'art. 2, il quale dispone che *"I dirigenti del Ministero della salute rientranti nei profili professionali sanitari..." a decorrere dalla data di istituzione del ruolo dei Dirigenti "...sono inquadrati nel predetto ruolo, in distinta sezione"*.
- al **CCNL**, sottoscritto il 23 dicembre 2004, Integrativo del CCNL del 5 aprile 2001, per i Dirigenti delle professionalità sanitarie del Ministero della Salute, in particolare alle seguenti norme:
 - art. 1, il quale esplicita *" Il presente contratto ha il compito di procedere all'adeguamento degli istituti normo - economici previsti per i dirigenti..."* già inquadrati nel II livello dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale *"... in quanto inseriti, a decorrere dall'11 giugno 1999 nel ruolo unico della dirigenza statale, ai sensi dell'art. 23 del dlgs 29 del 1993 (ora art.23 del dlgs 165 del 2001)."*
 - art. 2, il quale afferma che i dirigenti in parola *"assumono la denominazione di dirigenti di fascia II dall'11 giugno 1999"* e che *"Da tale data, a loro ... si applicano tutte le disposizioni del CCNL del 5 aprile 2001 relativo all'Area I della dirigenza"*.
 - art. 15 comma 3, dove si legge: *"Le parti concordano, infine, sulla necessità che la posizione dei dirigenti di cui al comma 1 (vale a dire, dipendenti dal Ministero della Salute e già inquadrati nel I livello dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale per effetto del D.P.C.M. 13 dicembre 1995) appartenenti alla I area dirigenziale, trovi definitiva soluzione a seguito dell'istituzione - presso il Ministero della Salute - del ruolo dei dirigenti previsto dall'art. 23, comma 1 del dlgs. 165 del 2001, come modificato dalla legge 145 del 2002, che prevede la definizione di apposite sezioni tali da garantire la specificità tecnica dei dirigenti di cui al comma 1."*

Bisogna chiedersi, allora, sono forse insignificanti le funzioni e compiti svolti da questi Dirigenti?

Offre un'esauriente risposta l'art. 15, comma 1 del citato CCNL, sottoscritto il 4 novembre 2004, Integrativo del CCNL del 5 aprile 2001:

"Ai dirigenti dell'art. 7, comma 1, funzionalmente operanti presso il Ministero della salute cui competono le attività di pianificazione, coordinamento ed impulso dell'azione tecnica nella gestione dell'assistenza sanitaria umana ed animale di competenza delle Regioni, si applicano, per gli aspetti normativi del rapporto di lavoro non disciplinati dalla Parte II del presente contratto né dal CCNL 30 settembre 1997, le disposizioni del CCNL del 5 aprile 2001 relativo all'Area I della dirigenza nonché quelle del CCNL del 9 gennaio 1997 riguardante la separata area della dirigenza del comparto Ministeri se ancora in vigore."

Compiti, indiscutibilmente elevati, a interlocuzione esterna e con responsabilità personale e diretta, di natura dirigenziale; tali attività sono effettivamente svolte quotidianamente dai Dirigenti medico chirurgo, veterinario, chimico, farmacista, biologo e psicologo dipendente dal Ministero della Salute.

La presenza dei Dirigenti sanitari nell'Amministrazione Salute - in relazione all'accresciuta complessità dei compiti in materia di vigilanza, ispezione e controllo, di prevenzione, di sicurezza e di profilassi - è fonte dell'afflusso di consistenti risorse, a norma dell'art. l'art. 7 della legge 14 ottobre 1999, n. 362 la cui percezione è ora estesa al Personale non sanitario (a norma dell'art. 3, comma 8, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 9 marzo 2001, n. 49). Per non parlare delle entrate consistenti prodotte dall'attività svolta per l'autorizzazione delle imprese farmaceutiche all'immissione in commercio di medicinali per uso umano.

Allora, bisogna chiedersi perché permane, paradossalmente, la convinzione della diversità dei Dirigenti sanitari, come condizione d'inferiorità, quasi fossero una categoria di "paria" rispetto ai Dirigenti amministrativi, costretti inspiegabilmente a lottare perfino per essere appellati con la denominazione che è loro propria, vale a dire "Dirigenti di II Fascia".

I tentativi di avviare la soluzione, certamente, ci sono stati, ma sono stati poco convinti e, in qualche caso, maldestri come l'ultimo: un provvedimento c.d. "sonda" per il conferimento di un incarico di "natura professionale" a un Dirigente sanitario con rapporto a tempo determinato, che ha provocato una scontata pronuncia della Corte dei Conti (Deliberazione n. 18/2009/P del 29/10/2009) di "non luogo a provvedere" poiché non rientrava fra quelli soggetti al controllo preventivo di legittimità, non trattandosi di un provvedimento d'incarico dirigenziale.

Bisogna evidenziare che la Corte ha colto questa occasione per affermare indirettamente alcuni punti, che incidono sostanzialmente sulla questione centrale, vale a dire:

- a) La Sezione centrale del controllo di legittimità della Corte dei Conti ricorda che con deliberazione n. 4/2007, pronunciò il rifiuto assoluto di registrazione del provvedimento di istituzione del ruolo dei dirigenti del Ministero Salute, in quanto includeva i dirigenti delle professionalità sanitarie tra quelli di II fascia. Con tale deliberazione la Corte evocò, per la soluzione del problema in parola, l'intervento dello strumento normativo; infatti, anche in questa circostanza ricordò che la stessa

Corte a Sezioni Riunite nella relazione sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2004, al cap. 4.2, relativo al personale, prese in considerazione proprio le professioni sanitarie del Ministero della salute, ponendo l'accento sulla esigenza di una *"ulteriore riflessione sulla effettiva individuazione dei raccordi tra gli spazi propri della contrattazione e quelli normativi, in specie regolamentari"*.

- b) Ora, con la deliberazione n. 18/2009/P del 29/10/2009, la Corte dei Conti afferma che la disciplina non risulta sostanzialmente modificata dall'art. 2, comma 1, della Legge 3 agosto 2007, n. 120, anche se emanata in data successiva alla deliberazione n. 4/2007, in quanto questa legge *" si limita a prevedere l'inserimento - senza oneri aggiuntivi - del personale predetto in una distinta sezione"*
- c) La citata deliberazione n. 18/2009/P, ad ogni modo, prosegue rilevando che *"...il provvedimento attuativo della prefata norma non risulta ancora adottato, va comunque osservato che l'eventuale inclusione di tale personale nella sezione suddetta non potrebbe in alcun modo tradursi in una equiparazione alla dirigenza di seconda fascia in quanto ciò implicherebbe l'attribuzione della relativa retribuzione, nonché l'estensione delle prerogative e tutele contrattuali, con inevitabili riflessi finanziari negativi, in violazione del 2° comma del dell'art. 2 della richiamata legge n. 120/2007..."*

Signor Ministro, abbiamo esaminato per sommi capi l'oltremodo arrovellata questione, non certo con la pretesa di offrire una fine soluzione giuridica, ma per affermare con forza la necessità di un Suo intervento risolutore che faccia finire la situazione paradossale in atto ormai da troppo tempo, che dia una concreta risposta all'esigenza affermata dalla Corte dei Conti, a Sezioni Riunite, nella relazione sul rendiconto generale dello Stato, vale a dire la *"...effettiva individuazione dei raccordi tra gli spazi propri della contrattazione e quelli normativi, in specie regolamentari"*.

Da parte nostra, riteniamo che una legge dello Stato non può rimanere priva di significato, priva di effetti, quasi fosse un'amara burla; riteniamo che la deliberazione n. 18/2009/P del 29/10/2009 tracci la strada per una possibile soluzione sia pure provvisoria. Afferma, infatti, che l'Amministrazione Salute deve adottare il provvedimento previsto dall'art. 2, comma 1, della Legge n. 120/2007, pur se con accorgimenti idonei a evitare che dall'attuazione non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in violazione del limite posto dal 2° comma dello stesso art. 2.

Riteniamo che questa soluzione sia immediatamente praticabile, quanto meno per far conseguire ai Dirigenti sanitari lo status di "Dirigenti di seconda fascia", con il trattamento normo-economico previsto dal CCNL, sottoscritto il 23 dicembre 2004, Integrativo del CCNL del 5 aprile 2001.

Inoltre, non è da escludere un'utilizzazione maggiormente qualificata delle risorse attualmente disponibili, non certo insignificanti, in particolare quelle del "Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei Dirigenti di II fascia e dei Dirigenti delle professionalità sanitarie", che attualmente ammonta a circa € 20.000.000,00/anno e quelle di cui all'art. 7 della legge n. 362/1999 per il personale dirigente, che attualmente ammonta a circa € 2.500.000,00/anno.

Per i Dirigenti sanitari della Sua Amministrazione, Signor Ministro,

Chiediamo

- il rispetto del diritto allo status e alla qualifica di "dirigente di seconda fascia", riconosciuti - sin dall'11 giugno 1999 - dall'art. 2 del CCNL, sottoscritto il 4 novembre 2004, Integrativo del CCNL del 5 aprile 2001;
- l'attuazione dell'art. 2, comma 1 del Legge 3 agosto 2007, n. 120, vale a dire l'inquadramento in una apposita sezione del ruolo dei dirigenti di prima e seconda fascia, al fine di garantirne le specificità professionali, in relazione alle competenze istituzionali dell'Amministrazione;
- il riconoscimento del diritto a avere conferiti incarichi di funzione dirigenziale, nei limiti dei posti disponibili, secondo la procedura e i criteri previsti dall'art. 19 del D.Lgs. 30 MARZO 2001, N. 165, a cominciare dai 26 uffici dirigenziali di II fascia attualmente vacanti (di cui 13 affidati ad interim, 5 in reggenza e 8 privi di responsabile);
- la qualificazione della spesa relativa alle risorse finanziarie disponibili, vale a dire, essenzialmente:
 - Fondo di cui all'art. 58 del CCNL 21 aprile 2006 (Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato per i dirigenti di seconda fascia)
 - somme di cui all'art.7 della legge 14 ottobre 1999 n.362

L'attuazione di tutte le misure richieste rientra nelle prerogative di cui è attualmente titolare l'Amministrazione e non ne derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, viceversa, fa meglio conseguire gli obiettivi indicati dal legislatore di assegnare ai dirigenti un trattamento economico correlato alle funzioni attribuite e alle connesse responsabilità, di sviluppare l'orientamento ai risultati.

Per i Dirigenti sanitari a tempo determinato, infine,

Chiediamo

l'assunzione, quanto prima possibile, di un'idonea iniziativa, mirata al superamento del disagio in cui versano questi professionisti.


Signor Ministro, per tali ragioni e con la speranza che la paradossale criticità sia presto risolta, Le chiediamo un incontro quanto prima possibile.

Distinti saluti.

CIDA-UNADIS

Il Segretario Generale

Massimo Fasoli



UIL PA

Il Coordinatore Generale

Mauro Nesta



DIRSTAT

Il Segretario Generale

Arcangelo D'Ambrosio

